

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4307 del 04/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a sede igiene ambientale sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth n.195.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4420 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a sede igiene ambientale sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth n.195.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/05/2016, assunta al Prot. Unione 18638 e da Arpae al PGFC/2016/6832, da **HERA S.p.A.** nella persona di Tita Amedeo Giovanni, in qualità di delegato dal Procuratore Speciale Sussi Carlo tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4, per l'insediamento adibito a sede igiene ambientale sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth n.195, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/05/2016 Prot. Unione 22621, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8201, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 07/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Unione 27795 e da Arpae al PGFC/2016/10473

Dato atto che in data 26/08/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpae al PGFC/2016/12598;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 23/05/2016 con nota Prot. Com.le 54796/63, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7896 il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 30/AUA/2016, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata 27 aprile 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Pierluigi Mariano, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico”*.

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 13967 del 06/10/2016 (Prot. Com.le n. 100721/338) a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, ad oggetto *“BENESTARE N. 13967 del 06/10/2016 per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura”* acquisito da Arpae al PGFC/2016/14765:

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazioni allo scarico Prot. n. 57048 e 57154 del 24/07/2013 rilasciate dal Comune di Cesena

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, a favore di **HERA S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali** - con sede legale in Bologna Via Berti Pichat 2/4 (C.F./P.IVA 04245520376), **per l'insediamento adibito a sede igiene ambientale sito in Comune di Cesena, Via Francesco Kossuth n.195.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio; e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 03/05/2016 (PGN 47997 del 06/05/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO delle autorizzazioni allo scarico di ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via FRANCESCO KOSSUTH n. 195.

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- le autorizzazioni allo scarico PGN. 57048 e PGN 57154 del 24/07/2013 emesse dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 105938 del 27/09/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PGN 96995 del 28/09/2016;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	HERA S.P.A. - DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI
Ubicazione insediamento	VIA FRANCESCO KOSSUTH n.195
Destinazione d'uso insediamento	SEDE IGIENE AMBIENTALE
Potenzialità insediamento	4500 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque di prima pioggia
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia e disoleatori
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Impianto finale di trattamento:	Impianto dep. PIEVESESTINA, via TURRONI

PRESCRIZIONI

Le autorizzazioni allo scarico di ACQUE DI PRIMA PIOGGIA nella Fognatura nera "tipo A" PGN. 57048 e PGN 57154 del 24/07/2013 rilasciate dal Comune di Cesena provenienti dall'insediamento indicato in premessa, sono rinnovate nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 105938 del 27/09/2016, sottoriportate:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, e spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da:

- a) **acque di prima pioggia parcheggio automezzi aziendali, parcheggio auto privato uso pubblico, viabilità interna lato est per un totale di mq 10.050;**
- b) **acque di prima pioggia area deposito cassonetti nuovi e vuoti e viabilità lato ovest per un totale di mq 6600.**

2) Lo scarico delle acque reflue domestiche deve essere conforme alle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) Non è ammessa la presenza di caditoie o griglie poste in aree coperte e collegate alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche aree impermeabili scoperte);
- **vasca prima pioggia volume utile mc 60 e disoleatore con filtro a coalescenza volume utile mc 2** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di cui al precedente punto 1a);
- **vasca prima pioggia volume utile mc 40 e disoleatore con filtro a coalescenza volume utile mc 2** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di cui al precedente punto 1b);
- **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulle linee di scarico delle vasche prima pioggia) approvati e piombati da HERA;
- **pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

6) Lo scarico in fognatura tramite la stazione di sollevamento a gestione privata non dovrà superare i seguenti valori massimi: **25 mc/h; 350 mc/giorno in tempo di pioggia; 6 mc/h; 90 mc/giorno in tempo secco.** A valle del sollevamento deve essere presente ed in perfetta efficienza un **misuratore di portata elettromagnetico con registratore videografico** che rilevi le portate effettive.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai p.ti 5 e 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore SII.

8) **Deve essere presente, a monte del pozzetto di linea esistente in Via Kossuth, un idoneo pozzetto di disconnessione, al fine di evitare l'allaccio diretto in pressione sulla rete pubblica, ai sensi del punto 1.1 lettera e) dell'Allegato B Norme Tecniche - Regolamento del Servizio Idrico Integrato.**

9) La gestione e manutenzione della stazione di sollevamento, completa delle due tubazioni di scarico prementi, fino al pozzetto di disconnessione, è a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione.

10) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

11) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

12) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

13) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

14) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

15) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

16) Il Gestore SII ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

17) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore SII la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

18) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

19) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A.(Gestore SII), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

20) Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore SII provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Allegati:

- *Tavola II6-3B*
- *Tavola II6-3C*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.